



**CIRCOLARE TECNICA 4/99**

Milano, 22 giugno 1999

**OGGETTO:** Lettera ABI sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e relativa documentazione.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING  
BANCA CARIGE  
BANCA DI ROMA  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  
CBI FACTOR  
CENTRO FACTORING  
COFIRI F & L  
COMIT FACTORING  
CREDEMACTOR  
CREDIT FACTORING  
DEUTSCHE BANK FACTORING  
FABER FACTOR  
FACTOR INDUSTRIALE  
FACTORCOOP  
FACTORIT  
FARMAFACTORING  
FERCREDIT  
FIN-ECO FACTORING  
FIVEFACTOR  
GALLO & C.  
GE CAPITAL FINANCE  
I.F.I.S. FACTORING  
IFITALIA  
MEDIOFACTORING  
MERCHANT LEASING & FACTORING  
PADANA FACTORING  
POOL FACTOR  
PRESTO LEASING  
RIESFACTORING  
SAN PAOLO IMI  
SAVAGEST  
SERFACTORING  
UFB FACTORING ITALIA  
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI  
DOTT. REMUZZI  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. QUINTILIANI  
DIREZIONE GENERALE  
AVV. BONDIOLI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI  
DIREZIONE GENERALE  
SIG. MENEGOTTO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. LACCHINI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. BADOGLIO  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. SSA BOGINI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. RIVA  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. STACCIONE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. SACCHI  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. PAVESI  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. FOLZINI  
SIG. RONCORONI  
DOTT. BONETTO  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE

**Presidenza e Segreteria:**  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano  
Telefono: 02.76020127 - Telefax 02.76020159  
E-MAIL: posta@assifact.it

**Sede legale:**  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano  
Codice Fiscale 97067880159  
Partita I.V.A. 10316950152

Prot. Roma, 11 giugno 1999 LG/004476

A TUTTI GLI ASSOCIATI

**Conto corrente (pos. 1007)**

**Anatocismo – Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**

Si fa seguito alla lettera-circolare del 23 aprile scorso per trasmettere copia di un articolo del Prof. Giorgio De Nova – pubblicato sulla rivista *Contratti*, n. 5/1999 – sul tema in oggetto, nel quale sono analizzate in senso critico le due sentenze della Cassazione (16 marzo, n. 2374 e 30 marzo 1999, n. 3096, pubblicate in *Foro it.*, 1999, I, col. 1153) e quella del Tribunale di Monza (23 febbraio 1999, in *Foro it.*, 1999, I, col. 1340) che hanno dichiarato la nullità della clausola, prevista nei contratti bancari, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente.

L'Autore formula una serie di rilievi alle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, volti a confutare l'esattezza dei presupposti di fatto su cui le stesse si fondano; in primo luogo, viene posto in evidenza il contrasto tra le recenti decisioni ed il precedente consolidato orientamento della stessa Corte sul tema, osservando che "si impone (...) una pronuncia a sezioni unite".

Avverso gli argomenti addotti dalla Cassazione per negare l'esistenza di un uso normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, particolare attenzione merita la precisazione dell'antioriorità al 1952 (data indicata dalle sentenze della Cassazione come la prima cui risalgono le norme bancarie uniformi contenenti tale previsione) della regola in questione: infatti già nel 1929 il "Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza" prevedeva che "i conti che risultino anche saltuariamente debitori si regoleranno (...), in via normale, trimestralmente".

La storicità della capitalizzazione trimestrale è stata sottolineata anche attraverso il richiamo della dottrina più risalente, nel cui contesto alcuni Autori riportano l'applicazione della regola in parola ai conti correnti di corrispondenza ed alle aperture di credito (cfr. D'ANGELO-MAZZANTINI, *Trattato di tecnica bancaria*, Milano, 1940, p. 545).

L'Autore puntualizza altresì l'inapplicabilità dell'art. 4 della legge n. 154/1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi – richiamato dalla Cassazione nella prima sentenza (n. 2374) come ulteriore ragione di invalidità della prassi in questione - al caso

Segue lettera Oggetto:

della capitalizzazione trimestrale in quanto la clausola contenuta nei contratti bancari non fa rinvio ad alcun uso, ma "trova giustificazione nell'esistenza di usi normativi che dispongono diversamente dall'art. 1283 Codice civile (...), e li ribadisce" (cfr. p. 444).

D'altro canto non può che destare perplessità il tentativo della Corte di trovare un implicito divieto di capitalizzazione proprio nella legge n. 154/1992, giacchè "è la stessa legge sulla trasparenza che all'art. 8, primo comma impone di dare l'informazione *sulla capitalizzazione degli interessi*; ed il D.M. Tesoro 24 aprile 1992 di attuazione all'art. 3, secondo comma dispone che <I tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, *con indicazione della periodicità della capitalizzazione*" (cfr. p. 444).

In argomento, va segnalato che alcune pronunce di merito – determinanti in questo contesto perché decise in data successiva alla prima delle richiamate sentenze della Cassazione - hanno affrontato la questione affermando un indirizzo contrario a quello della Corte. Il Tribunale di Roma in due recenti decisioni del 14 aprile e 26 maggio 1999 (che si allegano), anche se con argomentazioni diverse, ha riconosciuto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

In particolare, nella seconda delle due sentenze da ultimo citate il giudice, dopo aver espressamente indicato la sua intenzione di non uniformarsi al recente orientamento della Cassazione, afferma che "<la produzione di interessi su interessi scaduti> non discende da un'espressa pattuizione anatocistica o dalla diretta applicazione di un uso normativo, ma dalla previsione (...) della chiusura trimestrale dei conti debitori", previsione quest'ultima legittimata dall'art. 1831 c.c., che trova "sicura applicabilità (...) ai conti correnti bancari".

Analizzando la portata dell'art. 1283 c.c., il Tribunale di Roma afferma che si tratta di una "norma di trasparenza dettata per consentire la conoscenza del tasso effettivamente applicato (...) non anche di norma dettata per la limitazione del costo dell'operazione", che non trova applicazione ai contratti di conto corrente bancario in ragione della legge n. 154/1992 "la quale ha inteso introdurre una disciplina completa sulla trasparenza bancaria, avente carattere speciale rispetto alle disposizioni di ordine generale contenute nel codice. Essa infatti (...), non solo non contiene alcun divieto di anatocismo ma, all'art. 8 comma primo, inserendo, fra i dati cui è fatto obbligo di comunicazione al cliente *la capitalizzazione degli interessi*, implicitamente ma univocamente ne ammette la legittimità".

Elementi significativi per il riconoscimento della legittimità della regola in esame vengono riscontrati dal Tribunale di Roma anche con riferimento alle previsioni contenute nella legge n. 108/1996 – citata anche dalla sentenza di Cassazione n. 2374 ma in merito alle finalità perseguite dall'art. 1283 c.c. – la quale individua nel "trimestre" il termine temporale per la rilevazione del tasso globale medio come base per la determinazione del carattere usurario degli interessi; lo stesso Testo unico bancario, attraverso il richiamo –

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Segue lettera Oggetto:


operato dall'art. 50 - alle scritture contabili della banca, nelle quali sono notoriamente contenute annotazioni riferite a posizioni debitorie scaturite dall'applicazione della capitalizzazione trimestrale, legittima tale sistema di contabilizzazione.

Per opportuna documentazione, si trasmette copia delle Raccolte delle Camere di commercio di Milano, Roma e Genova - approvate nel 1951 - che risultano rilevanti per la dimostrazione della presenza nel tempo della prassi in questione, in quanto riferibili ad usi formatisi nel quinquennio precedente (contrariamente ai rilievi operati sul punto dalla Cassazione, secondo la quale le raccolte camerali contenenti un simile uso sarebbero tutte successive al 1952). E' stata inoltre rinvenuta la Raccolta della Camera di commercio di Firenze del 1960 (anch'essa allegata in copia alla presente) - citata dalla sentenza della Suprema Corte n. 2374 fra gli elementi addotti a conferma del proprio convincimento - dalla quale emerge che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è espressamente qualificata come "uso normativo" e non come "uso negoziale" (cfr. par. 4, ultimo cpv. e par. 8, ultimo cpv.), secondo quanto affermato nella sentenza medesima.

Si fa riserva di tornare a breve sull'argomento per trasmettere ulteriori supporti interpretativi sulla materia, anche nell'ottica della ricostruzione storico-giuridica sia dell'anatocismo, che dell'attività di accertamento amministrativo degli usi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Zadra)



Allegati

FG/lettera-circolare-DeNova

## IL COMMENTO

di Giorgio De Nova

### Premessa: le tre sentenze

Con argomentazioni diverse, che conviene esaminare analiticamente, la Corte di Cassazione e il Tribunale di Monza dichiarano la nullità della clausola, prevista in contratti di conto corrente bancario, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente.

La Corte di Cassazione, in entrambe le sentenze (1), motiva così: la clausola è nulla perché si tratta di convenzione anteriore alla scadenza degli interessi, e non sussiste un uso normativo che la consenta; perché l'art. 4 legge 17 febbraio 1992, n. 154 vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi.

Il Tribunale di Monza motiva così: non sussiste un uso normativo; la clausola determina un "significativo squilibrio" a termini dell'art. 1469-bis Codice civile; la previsione di norme bancarie uniformi da parte dell'ABI in tal senso costituisce violazione dell'art. 85 del Trattato CE.

### Sull'uso normativo

La Suprema Corte si pone il problema della esistenza o non di una consuetudine in base alla quale nei contratti di conto corrente e di apertura di credito tra banca e cliente gli interessi a carico del cliente sono capitalizzati (e quindi possono produrre ulteriori interessi) ogni trimestre.

Osserva, innanzitutto, la Corte (nella sentenza del 4 marzo 1999, n. 2374, cui faremo riferimento, dato che quella del 30 marzo 1999, n. 3096 è intenzionalmente ripetitiva) che la Cassazione ha sì più volte affermato "che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti", ma non avrebbe affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria "in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico del cliente possono essere capitalizzati (e quindi possono produrre ulteriori interessi) ogni trimestre".

L'affermazione è sorprendente. Con sentenza 18 dicembre 1998, n. 12675 la Corte ha statuito che l'"uso normativo, che consente la percezione degli interessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale, per il suo carattere derogatorio, trova applicazione limitata alla categoria di soggetti tra i quali si è formato", cioè trova applicazione tra le banche e i clienti (e non tra il Ministero della Marina e le società di navigazione). Con sentenza 1° settembre 1995, n. 9227 (2) la Suprema Corte ha espressamente statuito che i rapporti bancari "sono regolati da usi, che, per quanto specificamente attiene agli interessi sulle somme date a mutuo, si caratterizzano per la costante applicazione dell'anatocismo, sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi". Con sentenza 30 maggio 1989, n. 2644 (3) la Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi statuendo che "il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall'art. 1283 Codice civile, non si applica all'anatocismo fondato sugli usi bancari, poiché il rinvio agli usi, formulato in termini generali all'inizio dell'articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell'anatocismo, compresa quella relativa al detto limite temporale". Con sentenza 5 giugno 1987, n. 4920 (4) la Cassazione ha deciso che "gli usi normativi bancari (...) consentono, in deroga all'art. 1283 Codice civile, che gli interessi scaduti producano, a loro volta, interessi, indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, che sono la notificazione di una domanda giudiziale, o l'esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e, comunque, la condizione che questi siano scaduti almeno per sei mesi".

Si noti che si tratta - salvo che per il primo, recentissimo - di

precedenti che la stessa decisione in commento richiama. Probabilmente l'errore si spiega (ma, anche data l'importanza della questione, certo non si giustifica) con la considerazione delle sole massime delle sentenze.

Sta di fatto che le decisioni in commento non sono pronunce della Cassazione che per la prima volta affrontano il tema della capitalizzazione trimestrale e lo risolvono nel senso dell'inesistenza di un uso normativo in tal senso. Sono due decisioni che si pongono in contrasto con il precedente consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto. Sicché si impone, sulla questione, una pronuncia a sezioni unite, ex art. 374, secondo comma Codice di procedura civile.

Osserva poi la Corte che gli usi anteriori al 1942 prevedevano una capitalizzazione semestrale; che la capitalizzazione trimestrale è stata introdotta dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952, con la clausola 6 delle Norme bancarie uniformi, secondo cui i conti debitori dovevano essere regolati ogni trimestre con anatocismo: clausola che non riproduceva usi anteriori, ma aveva carattere innovativo; che un uso generale di tale contenuto non è stato mai

### Note:

(1) Oltre alla sentenza sopra riportata vedi Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, che è stata così massimale: "La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris so necessaria".

(2) In Banca, borsa e tit. credito, 1987, II, 136.

(3) In Giust. civ., 1989, I, 2034.

(4) In Banca, borsa e tit. credito, 1988, II, 578.

# G

PARTI PRIMA

GIURISPRUDENZA

442

I CONTRATTI  
n. 5/1999

ad accertato dalla Commissione del Ministero dell'Industria; che l'accertamento di usi locali da parte di alcune Camere di Commercio non è probante, perché successivo alle Norme bancarie uniformi del 1952 e perché presumibilmente dovuto al "rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, prassi alle quali mai potrebbe riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo, se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trattare di clausole d'uso ai sensi dell'art. 1340 Codice civile".

Osserva infine la Corte che i clienti acconsentono all'inserimento delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale "in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indispensabile per accedere ai servizi bancari", sicché difetta la "spontanea adesione ad un pre-otto giuridico, in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio juris ac necessitatis*" (5). Analoghe considerazioni si leggono nella sentenza del Tribunale di Monza, secondo cui in tanto potrebbe parlarsi di uso normativo, in quanto ricorra un "comportamento bilaterale voluto e soprattutto libero".

Valutiamo analiticamente le argomentazioni della Corte Suprema.

Che la capitalizzazione trimestrale sia stata inventata dall'ABI nel 1951 non risponde al vero. Già il "Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza" del 1929 all'art. 1 prevede che "i conti che risultino anche saltuariamente debitori si regoleranno (...), in via normale, trimestralmente".

Ed in un testo di tecnica bancaria del 1940 si legge "Le chiusure provvisorie del conto di apertura di credito avvengono da noi generalmente ogni tre mesi (31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre) con conseguente capitalizzazione

trimestrale degli interessi maturati" (6).

Che un uso avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale non sia stato accertato dalla Commissione del Ministero dell'Industria, poco conta, data la scarsa rilevanza, in concreto, della raccolta di usi generali.

Che le raccolte camerale non siano probanti, perché raccoglierebbero prassi negoziali e non usi normativi, è affermazione assai discutibile.

La Corte ci dice che nella raccolta della Camera di Commercio di Firenze, edizione 1960, l'uso relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente è espressamente definita come uso negoziale. A parte il fatto che in successive raccolte fiorentine compare la qualificazione di uso normativo (7), quale rilevanza possa avere la raccolta di Firenze, in una causa che concerne un contratto stipulato a Milano, non è ben chiaro. Certo è che la raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio di Milano ha sempre considerato gli usi bancari tra gli usi normativi.

E così nella più recente, la raccolta 1995 (approvata il 29 giugno 1998), si legge - tra gli usi normativi - il seguente: "Art. 9. *Interessi su conti e depositi bancari*. Nelle operazioni bancarie, l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto: a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente; b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente; c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, nonché alla data di cessazione del rapporto per qualsiasi motivo e successivamente ad ogni trimestre fino alla data dell'estinzione del debito. *L'interesse così portato in conto produce a sua volta interessi nella stessa misura*".

Sono dunque molto fragili gli argomenti addotti dalle sentenze della Cassazione che si commentano per negare l'esistenza di un uso normativo sulla capi-

talizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente: uso normativo di cui la Corte aveva riconosciuto invece l'esistenza nel 1987, nel 1989, nel 1995 e nel 1998 (8).

In realtà, la vera *ratio decidendi* non è che non esistano affatti usi, ma è che usi di quel tenore non possono esistere.

La tesi, secondo cui non si potrebbero formare - dopo il 1942 - usi normativi che derogano alla disciplina dell'art. 1283 Codice civile, perché tale disposizione contiene una norma imperativa, è stata autorevolmente prospettata (9) ed è stata seguita da qualche corte di merito (10), ma non convince.

L'art. 1283 Codice civile è norma imperativa (11) per i rappor-

#### Note:

(5) L'argomentazione si trova già in Trib. Venezia, 21 luglio 1994, in questa Rivista, 1995, 398, con nota favorevole di Delconte e in Giur.it., 1996, I, 1, 409 con nota simpatetica di Inzitari. La decisione è stata riformata da App. Torino, 14 giugno 1998, Banca, borsa e ff. credito, 1997, II, 135 a sua volta cassata da Cass. 30 marzo 1999, n. 3098. La si ritrova poi in Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, in Foro it., 1998, 2997.

(6) D'Angelo e Mazzantini, Trattato di tecnica bancaria, Vallardi, Milano, 1940, 646.

(7) Balossini, Gli usi di banca, di borsa e di leasing, II ed., Giuffrè, Milano, 1980, 80, si segnala la rettifica.

(8) In realtà la Cassazione si limita a far propria la ricostruzione (per vero opinabile) di V. Farina, Recenti orientamenti in tema di anatocismo, in Rass. dir. civ., 1991, 781 ss.

(9) Da Inzitari, nota cit. Nello stesso senso già V. Farina, op. cit., 785.

(10) Vedi Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1988, cit., 3005.

(11) Per vero che l'art. 1283 Codice civile sia norma imperativa non è pacifico: la disposizione in esame è stata inclusa tra le norme dispositive di legge che prevedono un richiamo ad usi che prevalgono sulle norme medesime da R. Franceschelli, "Consuetudine (diritto moderno)", voce in Noviss. Dig. it., 1964, 325. In giurisprudenza troviamo due decisioni che statuiscono la nullità di convenzioni anteriori ad un mutuo con cui si prevede la corrispondenza di interessi moratori sulle rate scadute e comprensive degli interessi del mutuo: Cass. 29 novembre 1971, n. 3479, Foro it. Mass., 1971, voce "interessi", n. 17, e Cass. 6 maggio 1977, n. 1724, Foro it. Mass., 1977, voce "interessi", n. 5.

(segue)

ti cui si applica, e cioè per quelli in cui non operano e si formano usi contrari, in base al principio secondo cui gli usi traggono la loro "forza derogante dal fatto di essere non *lex superior*, ma *lex specialis*, secondo la massima che una legge speciale, anche se inferiore, deroga alla legge generale" (12).

Non si comprende invece perché mai l'art. 1283 Codice civile dovrebbe dare efficacia agli usi bancari anteriori al 1942, ed escludere invece che si possano formare in seguito usi bancari ulteriori dissonanti dall'art. 1283 Codice civile: come appunto sostiene la dottrina citata, e implicitamente anche le sentenze che si annotano.

Che poi, in materia contrattuale, gli usi normativi nascano a seguito della reiterata previsione ed applicazione di clausole contrattuali sembra difficile negare, pena la inconfigurabilità stessa degli usi normativi nella materia contrattuale. Scriveva Francesco Ferrara che "tutte le consuetudini contrattuali civili e commerciali non sono che la condensazione tradizionale di clausole originariamente stipulate" (13).

La questione, più esattamente, è allora se una norma bancaria uniforme possa trasformarsi in uso bancario normativo (14). Certo non può essere di ostacolo il *favor* per la banca: "gli usi non possono, per intuitive ragioni, esprimere regole di protezione dei ceti più deboli nei rapporti con i ceti più forti" (15).

L'anatocismo in forme ulteriori rispetto a quelle comunque consentite dall'art. 1283 Codice civile costituisce un aggravio per il cliente della banca. Pretendere, perché vi sia un uso normativo, che il cliente presti "spontanea adesione" a forme più gravose di anatocismo significa negare che vi possa mai essere un uso normativo di tale contenuto, e così abrogare l'*incipit* dell'art. 1283 Codice civile. Abrogazione che può essere disposta dal legislatore (e l'idea era venuta a Minervini nel 1986) (16) ma non dal giudice.

### La trasparenza

Il discorso sulla trasparenza può essere breve. L'art. 4, terzo

comma legge 17 febbraio 1992, n. 154 - richiamato dalle sentenze che si annotano - dispone: "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte", e analogo tenore ha l'art. 117, sesto comma del T.U. del credito.

È vero che alcuni interpreti hanno ipotizzato che la norma dell'art. 4 della legge sulla trasparenza possa riguardare l'anatocismo (17).

Ma a me pare che la norma non si applichi al caso della capitalizzazione trimestrale. La clausola dei contratti di conto corrente, con cui si prevede che i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente ogni trimestre, e che gli interessi nella misura pattuita producono interessi nella stessa misura, non è una clausola di rinvio agli usi, una clausola che fa rinvio ad usi non ben conosciuti dal cliente, rendendo opaco il contratto. È una clausola senza ambiguità, che trova giustificazione nella esistenza di usi normativi che dispongono diversamente dall'art. 1283 Codice civile (18), e li ribadisce.

D'altra parte è la stessa legge sulla trasparenza che all'art. 8, primo comma impone di dare l'informazione "sulla capitalizzazione degli interessi", ed il D.M. Tesoro 24 aprile 1992 di attuazione all'art. 3, secondo comma dispone che "I tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione".

### L'usura

La prima sentenza della Cassazione che si annota richiama la recente legge 7 marzo 1996, n. 108 sull'usura, ed osserva che "pur rimanendo nei limiti del tasso-soglia, le conseguenze sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti". La sentenza non trae conclusioni dalla premessa, e dunque non è dato sapere se si intende dire o meno che la capitalizzazione trimestrale può portare alla nullità della clausola per violazione della legge sull'usura. Più netta la posizione assunta

da una corte di merito (19), che così statuisce: "il meccanismo della capitalizzazione trimestrale, a lungo andare, finisce per far salire il tasso degli interessi applicati - che si trasformano in capitale - portando detti interessi a superare, con il tempo, i "tassi soglia" stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 prevista in tema di usura".

#### Note:

(segue nota 11)

Troviamo anche una vecchia decisione (Cass. 28 luglio 1943, n. 1957) secondo cui la convenzione, posteriore alla scadenza, può essere retroattiva, può cioè far decorrere gli interessi dagli interessi dalla data della scadenza, anziché dalla data, successiva, della convenzione. Secondo Bianca, *L'obbligazione, Diritto civile IV*, Milano, 1990, 190, "la convenzione in ordine agli interessi secondari è radicalmente nulla se stipulata prima che siano divenuti esigibili gli interessi primari".

(12) Così Bobbio, *Consuetudine (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, 1961, 439, in relazione alla "consuetudine superiore alla legge". Non si pensi ad un caso isolato: l'art. 1753 Codice civile fa prevalere, per gli agenti di assicurazione, gli usi sulla disciplina, anche imperativa, degli artt. 1742 ss.

(13) Ferrara, *Trattato di diritto civile*, Athenaeum, Roma, 1921, 142, nota 3.

(14) Sul punto, in relazione all'anatocismo, v. Sinesio, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, 1989, 90 ss.

(15) Trimmerich, *Istituzioni di diritto privato*, XII ed., Milano, 1998, 8.

(16) Il D.D.L. n. 3616 presentato il 24 marzo 1986 (detto appunto "progetto Minervini") - lo si legge in *Dir. banc.*, 1987, II, 65 ss. - prevedeva espressamente all'art. 6 che in relazione alle operazioni attive, agli interessi (scaduti) dovuti dai clienti alle banche "si applica la disposizione di cui all'art. 1283 del codice civile, ma non sono ammessi usi contrari".

(17) Nigro, *La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*, in *Dir. banc.*, 1992, I, 431; Salanitro, *Evoluzione dei rapporti tra disciplina dell'impresa e disciplina dei contratti nel settore creditizio*, in *Banca, borsa e lit. credito*, 1992, I, 809; Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II ed., vol. II, I, Padova, 1993, 52, n. 25; Macario, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, 797.

(18) Per l'inapplicabilità dell'art. 4 legge 154/1992 all'anatocismo Spessa, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, 1159 nota 21 e Trib. Roma, 27 novembre 1998, in *Foro pad.*, 1999, I, 86.

(19) Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, cit.

Se il meccanismo della capitalizzazione trimestrale porta a superare il tasso medio sino a configurare usura, e cioè della metà, si applicherà, a mio parere, la disciplina della legge n. 108 del 1996 (20). Non varrebbe osservare che gli interessi del trimestre vanno a capitale e il tasso rimane sempre lo stesso; perché l'anatocismo comporta "interessi degli interessi", per usare l'espressione del codice del 1865, sicché sempre di interessi si tratta.

Non mi risulta che la dottrina penalistica, nell'interpretare la legge n. 108/1996, abbia approfondito il tema della rilevanza dell'anatocismo ai fini della configurabilità dell'usura.

La risposta dovrebbe essere tuttavia affermativa, considerata che il primo comma del nuovo art. 644 Codice penale, nel descrivere l'oggetto della condotta tipica, fa riferimento alla corresponsione "sotto qualsiasi forma" di "interessi o altri vantaggi usurari" e che il quarto comma della disposizione offre un'ampia formula definitoria, formula che espressamente comprende "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e (...) spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Se ricorre usura, si dovrà vedere se l'applicazione della capitalizzazione trimestrale agli interessi porti alla nullità della sola clausola di capitalizzazione (responsabile del superamento del tasso di soglia) con salvezza della clausola che prevede interessi, o se invece dovrà applicarsi il secondo comma dell'art. 1815 Codice civile, secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

#### **Vessatorietà della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1469-bis Codice civile**

Come si è detto il Tribunale di Monza ha richiamato l'art. 1469-bis (pur consapevole che nel caso di specie non ricorreva un contratto di consumo).

La questione della vessatorietà

ex art. 1469-bis della clausola di capitalizzazione trimestrale è rilevante se si riconosce che esiste un uso normativo che preveda la capitalizzazione trimestrale. Perché, se così non fosse, si applicherebbe l'art. 1283, e - riconosciuta la natura imperativa della norma - la clausola, prima che vessatoria, sarebbe nulla.

L'esistenza di un uso che preveda la capitalizzazione trimestrale non esclude, tuttavia, che la clausola di capitalizzazione - nei contratti di consumo - possa essere vessatoria. Perché l'art. 1469-ter, terzo comma, esclude a priori che siano vessatorie le clausole "che riproducono disposizioni di legge", e non le clausole che riproducono usi normativi (21).

Secondo il Tribunale di Monza, la clausola in esame sarebbe vessatoria perché determinerebbe "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" (art. 1469-bis, primo comma). Si fa dunque ricorso alla clausola generale, e certo la clausola di capitalizzazione trimestrale non sembra rientrare in nessuna delle venti ipotesi in cui la vessatorietà è presunta ex art. 1469-bis, terzo comma.

Ma anche il ricorso alla clausola generale è precluso, perché la clausola di capitalizzazione trimestrale è sottratta alla valutazione di vessatorietà dalla previsione dell'art. 1469-ter, secondo comma: "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile".

E la clausola di capitalizzazione trimestrale - che è chiara e comprensibile - attiene alla determinazione degli interessi, e dunque proprio a profili sottratti alla valutazione di vessatorietà.

Non occorrerebbe pertanto neppure aggiungere che non si può vedere uno squilibrio nel diverso termine di capitalizzazione (trimestrale a carico del cliente, annuale a carico della banca), perché è diverso il fenomeno regolato: così come non

si potrebbe vedere uno squilibrio rilevante a termini dell'art. 1469-bis, primo comma nell'essere diverso il tasso degli interessi attivi e degli interessi passivi.

#### **La violazione della normativa antitrust**

Il Tribunale di Monza vede nelle Norme bancarie uniformi in tema di capitalizzazione trimestrale una violazione dell'art. 85 del Trattato CE.

L'argomentazione, appena abbozzata, non appare rilevante ai fini della validità della specifica clausola contrattuale.

In ogni caso si può ricordare che a seguito dell'istruttoria avviata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 del 1993 l'art. 7 delle norme bancarie uniformi per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi si limita a disporre che "i conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata nel modulo allegato, applicando agli interessi dovuti dal correntista ed alle spese e commissioni previsti dal comma precedente - e addebitati in conto - valuta data di regolamento", e che "gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato e producono a loro volta interessi nella stessa misura". Non sono dunque più indicati i criteri di capitalizzazione degli interessi, in omaggio al principio, stabilito dalle Autorità antitrust, secondo cui le norme redatte dall'ABI non debbono prevedere indicazioni aventi contenuto direttamente o indirettamente economico.

#### **Nota:**

(20) Per la possibilità che l'anatocismo porti a violare il divieto dell'usura, v. Simonetto, "Interessi", voce in *Enc. dir.*, 136 e nota 195; Sineo, *op. cit.*, 71.

(21) De Nova, *Le clausole vessatorie*, Ipeos, Milano, 1998, 35.



## Conseguenze della dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale

Le considerazioni critiche svolte in merito alle conclusioni cui pervengono le sentenze annotata non esimono, ovviamente, dal valutare le conseguenze di tali decisioni sull'attuale prassi contrattuale delle banche.

Escluso che sussistano "usi contrari" che prevedano la capitalizzazione trimestrale, consegue la nullità delle clausole che la dispongono.

Ma la nullità non investe l'intera convenzione anatocistica anteriore alla scadenza: perché le decisioni qui annotate hanno anzi ribadito che sussistono "usi contrari" che prevedono l'anatocismo in relazione a interessi non scaduti con capitalizzazione semestrale. La nullità investe dunque solo la capitalizzazione trimestrale: e così la convenzione anatocistica rimane valida, ma la capitalizzazione sarà semestrale. Per i contratti in essere oggetto di dichiarazione di nullità per il futuro non potrà essere dunque chiesto l'interesse composto se non nella misura che discende dalla capitalizzazione semestrale (22).

Quanto ai maggiori interessi composti percepiti in relazione a tali contratti dalle banche in

passato, ci si può chiedere se operi la *soluti retentio* ex art. 2034 Codice civile.

Ci si può cioè chiedere se il pagamento degli interessi composti nella misura derivante dalla capitalizzazione trimestrale (invece che semestrale) possa essere considerato adempimento di un'obbligazione naturale, così come si ritiene, dalla giurisprudenza e da alcuni autori, che costituisca adempimento di obbligazione naturale il pagamento spontaneo di interessi in misura ultra legale non validamente pattuita (23).

Anche per gli interessi composti da capitalizzazione trimestrale si dovrà operare una valutazione caso per caso, che investa gli aspetti soggettivi dell'adempimento e soprattutto quelli oggettivi, quali la omogeneità della prestazione adempiuta con i comportamenti tipici di quel determinato settore del mercato (24).

Se di *soluti retentio* non si potrà parlare, si applicherà la disciplina dell'indebito oggettivo, e così i maggiori interessi composti, percepiti in base alla capitalizzazione trimestrale rispetto a quella semestrale, saranno oggetto di azione di ripetizione, nei limiti della prescrizione decennale. Ritengo che la banca, che ha percepito tali somme in base ad una clausola *pro parte* nulla, possa dirsi in buona fede, data la costante giurisprudenza della Corte Suprema - anteriore alle sentenze

qui annotate - nel senso della validità: sicché gli interessi sulle somme oggetto di restituzione saranno dovuti dalla domanda. Per il futuro, se la giurisprudenza qui annotata si consoliderà, sarà necessario predisporre clausole che prevedano l'anatocismo sugli interessi che scadranno con capitalizzazione semestrale. Ciò potrà portare ad un aumento del tasso di interesse a carico dei clienti. Ma sarà il mercato a dare una risposta.

### Note:

(22) Il Pretore di Bari, con provvedimento in data 29 marzo 1999, ha respinto un'istanza di provvisoria esecuzione, con la seguente motivazione: "l'opposizione può dirsi fondata, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., su prova scritta, consistente nella documentazione versata in atti dall'opposta (in particolare, gli estratti conto, completi, che evidenziano l'applicazione della c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, giusta apposita previsione contrattuale, di recente sanzionata di nullità da Cass. n. 2374 del 16.3.1999) siccome non idonea, *prima facie*, a sostenere le eccezioni di merito (limitatamente al motivo 2. I parte) sollevate dall'opponente".

(23) Cass. 22 agosto 1977, n. 3832, Cass. 23 ottobre 1976, n. 3607, in dottrina v. Inzitari, *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1988, 269 ss.

(24) Come è stato esattamente osservato per il pagamento di interessi ultralegali invalidamente pattuiti da Inzitari, *op. cit.*, 271.

# G

PARTE PRIMA  
GIURISPRUDENZA

446

I CONTRATTI  
n. 5/1999

## IN VETRINA

CONSULENZA E PRATICA PER L'IMPRESA

## RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO

### IL DIRITTO DELLA TRANSIZIONE

Agostino Gambino, Natalino Irti, Nicolò Lipari,  
Vincenzo Roppo  
Kluwer Ipsa, 1998, pagg. 80, L. 25.000  
(00016371)

Offre il documento introduttivo e le relazioni dei convegni della Rivista di diritto privato sul tema «Il diritto della transizione»: PRIVATIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE (Roma, 11 aprile 1997) e IL MERCATO - INIZIATIVA PRIVATA E REGOLE GIURIDICHE (Milano, 16 maggio 1997).

### I PATTI SULLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Francesco Delfini  
Kluwer Ipsa, 1998, pagg. 112, L. 28.000  
(00016372)

Il tema affrontato dalla monografia è quello dei patti limitativi nella risoluzione del contratto per inadempimento. La prassi commerciale sente sempre di più l'esigenza di stabilizzazione del rapporto contrattuale al fine di garantire la tutela dei contraenti con rimedi giuridici diversi dalla risoluzione per inadempimento, che comporterebbe lo scioglimento del contratto. L'Autore analizza ipotesi di patti applicati a numerose fattispecie contrattuali (contratto a favore di terzo, leasing, subappalto, locazione, ecc.) dando conto della più autorevole dottrina e con richiami alla giurisprudenza.

6701

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. IV CIVILE

Giudice Maria Guerrieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

6761  
n. 16046 Cronologica  
n. 4631 : Repertorio

nella causa civile iscritta al n. 16463 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997, rimessa in decisione all'udienza del 10 novembre 1998, con termini perentori ordinari per comparse conclusionali e memorie di replica a norma degli articoli 190 e 190-bis c.p.c.,  
vertente


99

tra

ARMANDO SONNINO, S.R.L. ARMANDO SONNINO, PATRIZIA SPIZZICHINO e SO FRA S.R.L.

elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 362, presso lo studio dell'avv.to Fabio Rocco che li rappresenta e difende per mandato a margine della citazione in opposizione;

PARTI ATTRICE OPPONENTE



**BANCA DI ROMA S.P.A.**

in persona del legale rappresentante pro tempore  
elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni  
Bettolo 17, presso lo studio dell'avv. Alfonso  
Quintelli che la rappresenta e difende per mandato  
in procura alle liti per atto notaio Antonio Maria  
Zappone del 4.11.1993 rep.43225 racc.4606;


**PARTE CONVENUTA OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo di  
pagamento di somma

**CONCLUSIONI:** come da atti introduttivi

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Presidente del Tribunale di Roma,  
la BANCA DI ROMA S.P.A. chiedeva e otteneva  
decreto ingiuntivo n.390 in data 4 febbraio 1997,  
già provvisoriamente esecutivo, nei confronti dei  
suddetti intimati per il pagamento di lire.  
1.594.931.493, oltre interessi convenzionali e  
spese pretese, quale saldo debitore complessivo di  
conti correnti intrattenuti con la S.R.L. ARMANDO  
SONNINO, anche per anticipi su fatture, e per  
insoluto di cambiali scontate e protestate nonché  
interessi successivi alle scadenze delle stesse,




17

importi tutti garantiti da fideiussione prestata dai restanti intimati. Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato il 3 marzo 1997, gli intimati tutti proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 12 aprile 1997 con il quale, convenendo in giudizio la BANCA DI ROMA S.P.A., chiedevano che questo tribunale dichiarasse nullo e/o inefficace il decreto opposto o, in subordine, previo accertamento mediante consulenza contabile, ricucesse congruamente la pretesa creditoria della banca nella misura almeno di lire 550.000.000. Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alle maggiori spese processuali. Instaurato il contraddittorio, non comparse le parti per il libero interrogatorio, acquisita la documentazione prodotta e chiusa la trattazione, venivano precisate le conclusioni e assegnati i termini ordinari per il deposito delle difese scritte.


#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Parte opponente assume: 1) che, relativamente



7,  
allo scoperto di lire 1.229.832.091 sul c/c  
n.79452/96, la banca aveva contabilizzato  
interessi intorno al 20% mai pattuiti e accettati  
dalla società debitrice principale e che dagli  
estratti di c/c non possono desumersi tutti i  
movimenti bancari nel corso del rapporto; 2) che  
era stata altresì illegittimamente applicata la  
capitalizzazione trimestrale degli interessi;  
3) che l'importo di lire 234.553.529, richiesto per  
il rientro degli anticipi su fatture sul c/c  
n.1371/96, era ingiusto in quanto non si era  
tenuto conto dell'avvenuto pagamento delle fatture  
da parte dei terzi. Concludono pertanto sostenendo  
che la pretesa della banca è in gran parte  
indebita e la necessità di consulenza contabile al  
fine di determinare il giusto credito.

Per quanto concerne il punto 1), osserva il  
decidente che il correntista debitore, qualora  
intenda contrastare la misura dell'interesse  
applicato, non può limitarsi a una generica  
contestazione (come è nel caso di specie) ma deve  
svolgere una specifica allegazione indicando quale  
sia, a suo giudizio, il tasso d'interesse da



applicare o eventualmente (per i rapporti coinvolti nell'operatività delle norme sulla trasparenza bancaria) il "giusto dovuto" sulla base dei parametri legali indicati dall'art. 117.7 lett. a del decr. leg.vo n. 385 del 1993, così quantificando il grado di pretesa violazione. In tale ottica acquista valenza anche la mancata contestazione degli estratti di conto corrente nel corso del rapporto che, di per sé non invalidante il diritto all'applicazione delle condizioni legali, depone tuttavia a favore di una pretestuosa contestazione da parte del correntista che nemmeno a livello di semplice enunciazione chiarisce il quantum del superamento (implicitamente asserito) dei tassi dovuti. La mancanza di prova e di semplice allegazione sul punto non può essere supplita dall'espletamento di una consulenza tecnico-contabile dai risultati incerti o eventuali, tendente a eludere l'onere di minima allegazione che incombe sull'attore-opponente per l'individuazione dell'illecito che lo stesso assume di aver subito, specie in un sistema caratterizzato da severe preclusioni di




merito oltre che istruttorie (cfr. Cass. n. 9719/1992, n. 5876/1991). In ogni caso, nella fattispecie, il contratto di c/c n.79452 risulta collegato con la lettera-contratto del 24 aprile 1996, sottoscritta dalla società correntista, con la quale la banca concedeva apertura di credito sino a lire 400.000.000 e affidò sino a lire 200.000 su detto c/c con pattuizione espressa, per eventuali scoperti autorizzati, di un tasso debitore del 16,500% + 0,625 CMS e di capitalizzazione trimestrale. Ebbene, nè a seguito di tale convenzione nè prima (vigendo tra le parti la clausola di interessi d'uso su piazza) risulta mai applicato un interesse debitore di circa il 20% (bensì inferiore al 15%) in base agli estratti di c/c prodotti per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. Nè risultano provati movimenti bancari non contabilizzati dalla banca, non avendo gli oppositori depositato alcun documento a sostegno delle loro tesi difensive.

Quanto al motivo vertente sull'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va rammentato che la giurisprudenza di



legittimità ha finora reputato sussistere in materia usi uniformi, costanti e considerati necessitati che consentirebbero l'anatocismo ex art. 1283 c. c. in quanto identificati in comportamenti mantenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere a un precetto di diritto e ravvisabili, nelle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, posto che sia le banche che i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di nuovi interessi sugli interessi scaduti (cfr. Cass. n. 9227/1995; n. 5409/1983; n. 6631/1981). Peraltro, questo giudice reputa di dover prescindere da siffatto indirizzo giurisprudenziale e osserva che le parti, in forza dell'art. 1831 c. c., hanno la facoltà di richiedere l'immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo (nel termine stabilito dal contratto o dagli usi o, in mancanza, al termine di ogni semestre) e che ciascuna di esse, ex art. 1833 c.c., ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato a ogni chiusura del conto (salvo il preavviso pattuito).



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.



Orbene, in siffatta situazione, la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della chiusura del conto pone il saldo medesimo quale prima rimessa di un nuovo conto (con rinnovazione del contratto a tempo indeterminato: art. 1823, 2° comma, c. c.) sulla quale, a mente dell'art. 1825 c. c., decorrono gli interessi convenzionali o, in mancanza, quelli legali. Conseguente che la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente, tenuto conto della facoltà della banca di recedere ad nutum dal relativo contratto a tempo indeterminato. Insomma, anche se il convincimento generalizzato che induce il cliente della banca ad accettare come un obbligo giuridico la pattuizione della capitalizzazione degli interessi trova le sue radici nella stessa disciplina degli istituti contrattuali considerati, si ritiene che sia influente la sussistenza o meno di un uso normativo in tal senso e che si possa prescindere dall'accertamento di un tale convincimento. Il fatto, poi, che la




capitalizzazione degli interessi venga prevista a favore del cliente sulle poste in attivo verso la banca, generalmente per chiusure contabili annuali, non può che costituire un elemento rafforzativo di tale inquadramento giuridico, a nulla rilevando che per le situazioni debitorie le chiusure periodiche siano stabilite in tempi più ravvicinati, trimestrali o semestrali, dal momento che nel contemperamento degli opposti interessi le parti avranno voluto considerare il costo del servizio e del rischio d'impresa dell'istituto di credito, non rinvenendosi nemmeno carattere di inderogabilità nel disposto dell'art.1831 c.c. né carattere di esclusività al richiamo effettuato dall'art.1857 c.c. circa le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente che non per questo sottrae il rapporto di conto corrente alla disciplina sistematica che gli è propria. Di contro, però, va reputata illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati successivamente alla chiusura finale di c/c effettuata con la lettera racc. con a.r. del 16 dicembre 1996 che comunicava agli intimati la



77

revoca delle facilitazioni concesse e la diffida a versare quanto dovuto per saldo debitorio. Dalla estinzione del rapporto, verificatasi in virtù dell'esercitato recesso, decorrono infatti gli interessi moratori nella misura convenzionalmente stabilita mentre per il periodo successivo va esclusa qualsiasi ultrattività della clausola di capitalizzazione trimestrale, caratterizzante il rapporto di c/c, essendosi il saldo debitorio risolto in un mero debito di valuta soggetto alla disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie ex artt.1283, 1284 e 1224 c.c.. Del tutto generica e priva di qualunque sostegno è, in ultimo, la doglianza circa un preteso pagamento di fatture anticipate sul c/c n.1371/96.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e gli intimati condannati a pagare la somma di lire 1.594.931.493 oltre interessi moratori successivi al 31 dicembre 1996 al tasso del 16,50% (nulla avendo eccepito gli oppositori in merito al tasso debitore di interessi applicato relativamente agli altri c/c). Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da ARMANDO SONNINO, S.R.L. ARMANDO SONNINO, PATRIZIA SPIZZICHINO e SO FRA S.R.L. avverso il decreto ingiuntivo n.390 nei loro confronti emesso dal Presidente di questo Tribunale il 4 febbraio 1997 su istanza della BANCA DI ROMA S.P.A., così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli intimati a pagare alla ricorrente opposta la somma di lire 1.594.931.493 oltre interessi successivi al 31 dicembre 1996 al tasso del 16,50% sino al saldo; condanna gli opposenti in solido a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva lire 15.550.000, di cui lire 150.000 + 1.400.000 per spese anche generali, lire 4.000.000 per diritti e lire 10.000.000 per onorario, oltre IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

**IL GIUDICE** (Maria Gurrieci)

**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. IV

In persona del Giudice Istruttore dott. Giorgio Di Benedetto in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 36231 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 1997 posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 1998 e vertente

**TRA**

s.n.c. La Sorgente di Mauro Miccheli e C. elett. dom. in Roma via C. Mirabello 7 presso lo studio dell'avv. Loredana Serva;

**Attori in opposizione**

s.p.a Banca di Roma elett. te dom. in Roma via Asiago 8 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Sabbadini;

**Convenuta in opposizione**

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**

**Conclusioni come da verbale**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il giorno 30 luglio 1997 la s.n.c. La Sorgente di Mauro Miccheli e C. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la s.p.a Banca di Roma proponendo opposizione al decreto n. 2049 notificato il giorno 27 giugno 1997, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della banca di i. 224.812.482 oltre interessi a far data dal 1 gennaio 1997 con capitalizzazione trimestrale e spese della fase monitoria, pretese sulla base del credito derivante da uno scoperto di conto corrente.

Deduceva l'opponente che la crisi dell'impresa, determinata dal peggioramento delle condizioni di salute del sig. Mauro Miccheli, la

aveva costretta a proporre un piano di rientro mediante rate di f.1.200.000 al mese ma che la banca, nonostante vari colloqui dai quali era emersa la sua disponibilità ad accogliere la proposta, aveva inopinatamente richiesto l'immediato rientro dallo scoperto facendo a ciò seguire la domanda di decreto ingiuntivo.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto con rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la s.p.a Banca di Roma, replicando -che la proposta di ripianamento avanzata dalla s.n.c. La Sorgente di Mauro Micheli e C. non poteva essere accolta a causa dell'entità dell'esposizione.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con rifusione delle spese di lite.

All'esito dell'istruzione, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del giorno 17 dicembre 1998 sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contratto di conto corrente sottoscritto dalla s.n.c. La Sorgente contiene all'art. 7 comma 2° la clausola di regolamentazione trimestrale dei conti debitori. La validità di tale pattuizione, sulla cui base è stato formato l'estratto conto posto a fondamento della domanda ed è stata chiesta la capitalizzazione degli interessi dal 1 gennaio 1997, va accertata d'ufficio in relazione al suo possibile contrasto con la norma dell'art. 1283 c.c.

Non ignora il Tribunale il recente orientamento della S.C. in materia di anatocismo trimestrale; ad esso non ritiene tuttavia di doversi uniformare.

Preliminarmente occorre rilevare che nella fattispecie in esame, (non diversa da quelle cui dà vita la più diffusa modulistica

contrattuale), la <<produzione di interessi su interessi scaduti>> non discende da un'espressa pattuizione anatocistica o dalla diretta applicazione di un uso normativo, ma dalla previsione, contenuta nel già citato art. 7 comma 2° del contratto, della chiusura trimestrale dei conti debitori. Trattasi di clausola che riproduce, come è noto, quella del comma 2° art. 6 (ora art.7) delle Norme Bancarie Uniformi che regolano i conti correnti di corrispondenza, articolo a sua volta non priva di ancoraggio normativo. Va infatti ribadito -come già affermato da questo Tribunale (sent.6766/1999 Giud. Gurrieri ined.; ord. 22-4-1999 R.G. 38502/98' Giud. Ambrosio ined., sent. 20 settembre 1996 Giud. Cavallo in Temi Romana 1997 II137)- che l'art. 1831 c.c. riconosce alle parti il potere di stabilire contrattualmente le scadenze di chiusura contabile del conto, con trasformazione del saldo non richiesto nella <<prima rimessa di un nuovo conto>> (art. 1823 c.c.) sulla quale <<decorrono gli interessi stabiliti>> (art. 1825 c.c.). Tale meccanismo nel conto corrente ordinario si produce non solo in caso di "rinnovazione" del contratto scaduto, ma anche in caso di semplice "continuazione", con evidente eccezione al principio dell'art. 1283 c.c. nella parte, quanto meno, in cui stabilisce che la convenzione anatocistica possa essere conclusa soltanto dopo la maturazione degli interessi. E' perciò da chiedersi se la chiusura contabile del conto corrente bancario con la conseguente capitalizzazione degli interessi possa basarsi su norme dettate per il conto corrente ordinario non richiamate nell'art. 1857 c.c.. Legittimamente potrebbe infatti sostenersi che il mancato richiamo di queste discenda dalla immediata disponibilità del saldo nel conto corrente bancario, caratteristica che renderebbe superflua la pattuizione di chiusure contabili anteriori allo scioglimento del rapporto (necessarie nel conto ordinario per ovviare alla normale indisponibilità del saldo intermedio).

Su tali premesse la questione della validità della pattuizione anatocistica va quindi ricondotta alla questione della relazione esistente fra la norma dell'art. 1283 c.c. e quella sul conto corrente bancario. Se cioè il potere riconosciuto alle parti di negoziare liberamente i termini di chiusura dei conti e la conseguente maturazione sul <<saldo - nuova rimessa>> di nuovi interessi, si traduca in una indiretta pattuizione anatocistica, ammessa ex art. 1831 c.c. anche nel conto corrente bancario, in deroga al principio generale sulla posteriorità di questa rispetto al tempo di maturazione degli interessi, e se la libera individuazione del termine di chiusura del conto consenta, nel caso di chiusura infrasemestrale, l'ulteriore deroga al principio sul limite temporale di ogni pattuizione anatocistica.

In via generale è possibile affermare che la possibilità della preventiva pattuizione dei termini di chiusura del conto ex art. 1831 c.c. e l'equiparazione del saldo alla <<prima rimessa>> di un nuovo conto con decorrenza su di esso degli interessi nella misura stabilita, costituisce elemento attinente alla struttura stessa del contratto di conto corrente, dettata non solo per consentire la disponibilità dei saldi nei conti correnti ordinari ma anche per rendere possibile, nell'interesse soprattutto del correntista bancario, la normale capitalizzazione annuale degli interessi creditori, ciò nelle ipotesi, largamente più diffuse, di saldi attivi. Diversamente, come già segnalato da altra pronuncia di questo Tribunale (Sent. 20 settembre 1996 cit.) la capitalizzazione (annuale) degli stessi conti creditori dovrebbe a sua volta considerarsi illegittima e le parti dovrebbero pattuire ex novo, a scadenza annuale o semestrale, la capitalizzazione degli interessi già maturati. Risponde quindi ad evidenti esigenze di correntezza che le chiusure contabili siano anticipatamente negoziate e che la maturazione di nuovi interessi sui saldi debitori e creditori siano anticipatamente



prevista senza onere per le parti di dover ad ogni scadenza pattuire la capitalizzazione degli interessi maturati. Di qui la sicura applicabilità dell'art. 1831 c.c. ai conti correnti bancari con eccezione anche per questi al principio sulla posteriorità delle pattuizioni anatocistiche.

Più complesso è il problema che investe le norme dell'art. 1823 e 1825 c.c. (e della stessa norma dell'art. 1831 c.c.) nella parte in cui si pongono in potenziale conflitto con l'ulteriore limite temporale posto nell'art. 1283 c.c. La norma dell'art. 1825 c.c. potrebbe invece considerarsi limitata non dal principio di posteriorità della convenzione anatocistica ma da quello che vieta comunque l'anatocismo infrasemestrale. In tal caso mentre la considerazione come <<prima rimessa>> degli interessi maturati nel semestre dovrebbe considerarsi lecita quella che prevedesse l'inclusione nel conto degli interessi maturati in un periodo inferiore dovrebbe ritenersi illecita, con la conseguenza che la clausola contenente la chiusura dei conti debitori nel termine trimestrale andrebbe considerata come indiretta pattuizione anatocistica vietata dal principio generale dell'ordinamento contenuto nell'art. 1283 c.c.

E' perciò necessario accertare l'effettiva portata di tale principio.

1283 Va innanzitutto escluso che nell'attuale quadro normativo tale norma introduca un limite quantitativo alla misura degli interessi pattuiti. Tale limite è oggi contenuto nella l. 7 marzo 1996 n. 108 in materia di usura la quale stabilisce in un tasso soglia << riferito ad anno >> il limite oltre il quale la pattuizione di interessi deve considerarsi usuraria e quindi nulla ex art. 1815 c.c. Alla luce di tale previsione il divieto di anatocismo costituisce norma riferita non alla misura dell'interesse applicabile ma alle modalità della sua indicazione, essendo indifferente, dal primo punto di vista, che lo stesso sia

determinato con riferimento ad un determinato periodo di capitalizzazione piuttosto che ad un altro. E' cioè indifferente, per fare un esempio, che su un capitale di £. 100.000 l'interesse debitore sia indicato nella misura del 10 % annuo con capitalizzazione trimestrale ovvero nella misura del 10,381 % con capitalizzazione annuale (tasso cui equivarrebbe il primo nel caso in cui i conti debitori fossero chiusi nello stesso termine annuale previsto per quelli creditori). Trattasi quindi di norma di trasparenza dettata per consentire la conoscenza del tasso effettivamente applicato -ragione per cui la sua derogabilità è in via generale ammessa solo con pattuizione posteriore-, non anche di norma dettata per la limitazione del costo dell'operazione, dal cui punto di vista altre voci accessorie, aventi natura di capitale, incidono in maniera ben più consistente. Si pensi alla commissione di massimo scoperto che, nel caso di applicazione in misura di mezzo punto percentuale, inciderebbe nell'esempio precedente in misura del 2,015 % su base annua a fronte dell'incidenza di 0,381% prodotta dal meccanismo della capitalizzazione di interessi. La conseguenza sarebbe che il debito maturato dopo venti anni ammonterebbe a £. 672.750 in caso di sola capitalizzazione annuale al tasso del 10 %, a £. 720.957 in caso di anatocismo trimestrale (o di anatocismo annuale al tasso del 10,381) e a £. 993.595 in caso di combinazione di capitalizzazione annuale al 10 % e commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,50 %. Trattasi di esempio che suppone peraltro l'esistenza di uno scoperto costante: nella realtà, nel caso normale di conti "movimentati", mentre gli interessi maturano sui saldi giornalieri, la commissione di massimo scoperto viene calcolata sul saldo debitorio più elevato dell'intero trimestre (eventualmente anche sull'unico saldo debitorio). Di qui l'inserimento nella determinazione del tasso usurario delle <<commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese>>.

Evidente quindi l'errore di prospettiva di quanti ritengono che il divieto di anatocismo starebbe a tutelare il debitore contro il pericolo di pattuizioni eccessivamente onerose, potendo il creditore indifferentemente ottenere il medesimo risultato diminuendo il periodo di capitalizzazione o aumentando (entro il limite usario) il tasso pattuito.

Accertato che la norma dell'art. 1283 c.c. è norma di trasparenza la sua applicabilità ai contratti di conto corrente bancario appare esclusa dal contenuto della l. 17 febbraio 1992 n. 154 la quale ha inteso introdurre una disciplina completa sulla trasparenza bancaria, avente carattere speciale rispetto alle disposizioni di ordine generale contenute nel codice. Essa infatti, come sottolineato dalla migliore dottrina, non solo non contiene alcun divieto di anatocismo ma, all'art. 8 comma primo inserendo, <<fra i dati cui è fatto obbligo di comunicazione al cliente "la capitalizzazione degli interessi" implicitamente ma univocamente ne ammette la legittimità>>. Né va trascurato -ai fini quanto meno dell'individuazione della voluntas legis- il mancato inserimento, nel testo di legge definitivamente approvato, della proposta 3617/C avanzata nel corso della IX legislatura per la quale <<agli interessi scaduti sui crediti . . . si applica la disposizione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo senza che siano ammessi usi contrari>>. Trattasi di vicenda dalla quale si ricava che per il legislatore della l. 17 febbraio 1992 n. 154 l'inserimento dei criteri di "capitalizzazione degli interessi" fra i dati di cui è fatto obbligo dare comunicazione al cliente costituisce elemento sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'intera operazione senza che a tal fine sia necessaria, proprio in virtù di tale comunicazione, l'applicazione del divieto di anatocismo. Diversamente ragioni di trasparenza ben più consistenti avrebbero dovuto indurlo a vietare l'applicazione delle

commissioni di massimo scoperto ai saldi trimestrali, o comunque infrannuali (divieto che de iure condendo appare assai più auspicabile). Né privi di significato sono le previsioni contenute nella l. 7 marzo 1996 n. 108 sulla rilevazione "trimestrale" del tasso globale medio (stesso termine oggetto della prassi in esame), ovvero la particolare efficacia riconosciuta dalla nuova legge bancaria agli estratti conto certificati conformi alle scritture contabili; scritture fra le cui annotazioni sono notoriamente contenute poste debitorie scaturite da anatocismo trimestrale delle quali il legislatore speciale ha evidentemente tenuto conto considerandone legittimo l'inserimento in quei documenti cui ha inteso attribuire efficacia in sede monitoria.

Detto questo è da chiedersi se la diversità della disciplina negoziale prevista per la chiusura dei conti debitori e dei conti creditori sia espressione di interessi meritevoli di tutela o introduca squilibri contrattuali sui quali il giudice possa intervenire. Si è già visto che tale diversità non incide sulla misura dell'interesse, potendo la banca limitarsi ad applicare un tasso su base annua non di molto superiore a quello normalmente praticato sul presupposto dell'anatocismo trimestrale. Essa quindi non incide sull'equilibrio economico delle prestazioni ma sulla convenienza a recedere dal contratto. E' infatti ben evidente che una più rapida capitalizzazione degli interessi riduce il pregiudizio, in caso di recesso, della mancata capitalizzazione degli interessi medio tempore maturati, consentendo alla banca che intenda recedere dal contratto di "approfittare" delle varie scadenze trimestrali senza dover attendere, per non perdere i frutti dell'anatocismo, il termine della scadenza annuale. La diversità dei termini di chiusura del conto rafforza quindi il vincolo contrattuale del cliente e indebolisce quello della banca ampliandone la opportunità di recesso. Trattasi di diversità di posizioni che tuttavia ben si spiega in considerazione dei

rischi cui quest'ultima va incontro nel caso di consistenti esposizioni debitorie di difficile recupero e del dovere di recedere dal contratto in tutti i casi di "sconfinamento", rischi cui il cliente non è invece esposto per la maggiore tutela che l'intero sistema gli assicura. Di qui sia la diversità delle posizioni negoziali sia la<sup>1</sup> deroga alla norma dell'art. 1283 c.c.; ragioni che non consentono al giudice di intervenire sul preteso squilibrio di posizioni, così come non gli consentono di intervenire, a tutela della maggiore trasparenza delle operazioni; compito questo che, in assenza di sospetti di incostituzionalità, non può che essere riservato agli interventi del legislatore.

Su tali premesse l'esistenza di usi normativi contrari alle norme dell'art. 1283 c.c. non appare decisiva ai fini della presente controversia ma solo confermativa, in ipotesi, delle conclusioni precedenti. Sulla possibilità della loro formazione in epoca successiva sia alle NUB dell'anno 1952 che all'entrata in vigore del nuovo codice, con produzione di norme recepite in seguito nella legge sulla <<trasparenza bancaria>> non è forse più possibile (ormai) esprimersi negativamente. Non del tutto convincente appare infatti l'argomento secondo cui l'inserimento delle clausole di chiusura trimestrale dei conti non sarebbe <<acconsentito da parte dei clienti - in quanto - ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistente ma in quanto comprese in moduli prestampati dagli istituti di credito insuscettibili di negoziazione individuale - atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui - sostanzialmente consiste l'opinio iuris ac necessitatis>>. In senso contrario potrebbe infatti sostenersi, con non minore grado di attendibilità, che la mancata contestazione di moduli siffatti, da parte quanto meno della clientela più avvertita, sia dipesa dalle numerose

pronunce dei giudici di merito e soprattutto dei giudici di legittimità; dal "diritto vivente" insomma che la stessa S.C. ha innegabilmente contribuito a produrre (ex plurimis Cass. 20 giugno 1992 n. 7571; 30 maggio 1989 n. 2644; Cass., 6 giugno 1988 n. 38045; 5 giugno 1987 n. 4920; 15 dicembre 1981 n. 6631). Non insuperabile inoltre è il presupposto che la S.C. sembra richiedere per il sorgere di un'opinio iuris, la condizione cioè che oggetto di questa siano <<norme di diritto già esistenti>>. La migliore dottrina ha evidenziato il bivio cui la sola considerazione dell'elemento psicologico può condurre: di riconoscere <<che l'opinio è fondata sopra un errore>> oppure di ammettere <<che essa non abbia valore costitutivo . . . presupponendo già esistente quel diritto che dovrebbe contribuire a produrre>>. Di qui l'importanza della sua valutazione in stretta correlazione con l'elemento materiale; elemento che le innumerevoli contrattazioni compiute nel corso degli anni, di fatto "convalidate" dalle conformi pronunce dei giudici di merito e di legittimità (assieme ai bilanci che ne sono seguite) hanno certamente prodotto; il tutto peraltro confermato dalle già evidenziate scelte legislative (art. 50 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e precedente legge in materia di trasparenza bancaria).

Poco convincente è inoltre l'argomento basato sul divieto di rinvio agli usi previsto dall'art. 4 L. 154/1992, sostanzialmente riprodotto dalla norma dell'art. 116 nuova L. Banc. Trattasi di divieto non invocabile né nella presente fattispecie, nella quale le parti hanno espressamente pattuito la chiusura trimestrale del conto, né in via generale, essendo la norma tesa ad escludere la legittimità della prassi del richiamo alla misura degli interessi "uso piazza" (Trib. Roma 9 settembre 1996 n. 12465), non anche agli <<usi contrari>> previsti dall'art. 1263 c.c., rispetto ai quali è il legislatore che compie il <<rinvio>> non le parti, le quali, proprio sul presupposto del rinvio

legislativo introducono pattuizioni derogatorie. Per la migliore dottrina l'uso in esame ha infatti funzione sostitutiva della norma scritta la quale è destinata ad essere applicata solo in mancanza della norma consuetudinaria (similmente negli artt. 892, 893, 896, 1084, 1181, 1182, 1187, 1269, 1454, 1457, 1492, 1510, 1528, 1535, 1574, 1616, 1658, 1739, 1753, 1825, 1831 c.c.). Quanto infine alla possibile formazione di tale uso in epoca successiva all'entrata in vigore del codice civile questo Tribunale (in contrasto con altra autorevole dottrina) ha già affermato che tale possibilità è ammessa dalla norma dell'art. 162 disp. att. ove è stabilito che la <<disposizione>> dell'art. 1283 c.c. si applica "anche" alle obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice (Ord. 19 marzo 1998 RG. 29962/ 97 Giud. Tedesco). Di qui la formazione, successivamente all'anno 1952, di un uso sulla chiusura trimestrale dei conti debitori, coerente con la preesistente disciplina in materia di conto corrente bancario e confermato dalle successive scelte operate dal legislatore in materia di trasparenza e di nuova legge bancaria. || ?

Consegue da quanto sopra esposto la legittimità della clausola contrattuale dell'art. 7 comma 2° e del conteggio posto a base della domanda per tutta la durata del rapporto. Estintosi questo per il recesso della banca, gli interessi moratori maturati nel periodo successivo vanno calcolati nella misura convenzionalmente stabilita con esclusione tuttavia della clausola di capitalizzazione trimestrale stante l'impossibilità di invocare per il periodo della mora il meccanismo di chiusura contabile dei conti.

Passando all'eccezione espressamente sollevata dall' opponente nessun rilievo, in mancanza di provate condotte di mala fede, possono assumere le circostanze, peraltro non provate, relative ai colloqui e alla non meglio precisata disponibilità manifestata dai funzionari della

banca, di acconsentire ad un piano di rientro mediante rateizzazioni mensili. La relativa eccezione va pertanto disattesa.

Il decreto va quindi revocato e l'opponente condannata al pagamento di £. 224.812.482, oltre interessi al tasso stabilito in contratto, dal 1 gennaio 1997 al saldo con esclusione di capitalizzazione ulteriore.

La ragionevole disputabilità delle questioni trattate giustifica infine l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla s.n.c. La Sorgente di Mauro Miccheli e C. al decreto ingiuntivo n. 2049/1997, così provvede:

-revoca il decreto;

-condanna s.n.c. La Sorgente di Mauro Miccheli e C. al pagamento in favore della s.p.a Banca di Roma di £. 224.812.482, oltre interessi al tasso stabilito in contratto, dal 1 gennaio 1997 al saldo, con esclusione di capitalizzazione ulteriore;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 1999

Il Giudice



Depositato in Cancelleria  
Roma, il 26 MAG. 1999  
F. h. DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA...

IL DIRETTORE DI SEZIONE DIRIGENTE  
F. h. Dott. Mauro Clementelli



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA  
DI MILANO

# USI E CONSUETUDINI COMMERCIALI

*Revisione e accertamenti eseguiti nell'anno 1951*

**CREDITO.**

**ASSICURAZIONI.**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*Il Presidente*

*Il Segretario*

*[Handwritten signature]*

MILANO  
L. DI G. PIROLA  
VIA CAVALLOTTI 16

1952

**N. 6**

11-1952-b.

# USI E CONSUETUDINI COMMERCIALI

DELLA PROVINCIA DI MILANO

La Camera di Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Milano ha riveduto ed approvato negli anni 1950, 1951 e 1952 gli usi e le consuetudini commerciali.

Gli argomenti finora pervenuti sono raggruppati nei seguenti volumi:

1. - Immobili rustici e urbani; materiali da costruzione; legname da opera, da costruzione e da lavoro L. 250. --
2. - Latte e suoi derivati; bestiame, pollame e uova; uve, mosti e vini „ 250. --
3. - Oli-minerali combustibili, oli minerali grezzi, benzine e petroli; carri-cisterna per il trasporto di oli minerali combustibili e altri liquidi industriali; carri-serbatoio per il trasporto vini; legna da fuoco e carbone vegetale; industria tintoria, stampa, finissaggio tessuti, filati e materie tessili in genere, per conto terzi; pelli; industria grafica . . . . . „ 250. --
4. - Borsa valori . . . . . „ 150. --
5. - Prodotti chimici, coloniali, medicinali, droghe e generi per tinta e per concia; carta e cartoni; mobili di legno; prodotti ortoflorofrutticoli; foraggi . . . . . „ 200. --
6. - Credito; assicurazioni . . . . . „ 150. --
7. - Macchine tessili e accessori, macchine industriali e agricole in genere, autoveicoli; lavanderie e stierie di abiti, indumenti personali e biancheria; carboni fossili e cokes „ 200. --

Ditta Editrice L. di G. PIROLA - MILANO (215)

Via Cavallotti, 16 - Conto corr. postale 37424

## INDICE

### Credito:

*Capitolo unico* . . . . . pag. 11

*Appendice: Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari* • 13

### Assicurazioni:

*Capitolo unico* . . . . . pag. 14

---

A norma delle disposizioni in vigore, la Camera di Commercio  
Industria e Agricoltura di Milano, dopo un lungo intervallo dovuto  
prima, a cause di forza maggiore e poi all'instabilità del mercato, ha ri-  
preso il lavoro di aggiornamento degli usi e delle consuetudini commerciali.

Il lungo, meticoloso e non sempre agevole lavoro di revisione e di accertamento è stato svolto con spirito di perfetta collaborazione da oltre un centinaio di esperti in materia giuridica e nei vari rami merceologici, suddivisi in una Commissione principale presieduta da un alto magistrato e in 25 Sottocommissioni.

I testi provvisori delle singole raccolte di usi sono stati affissi all'Albo della Camera di Commercio per trenta giorni consecutivi e sono stati inviati a tutti i Comuni della Provincia per l'affissione all'Albo pretorio, alle Associazioni di categoria interessate, a tutti i membri della Consulta economica provinciale e delle Sezioni economiche camerali, con l'invito a presentare le eventuali opposizioni a norma dell'art. 34 del Testo Unico 20 settembre 1934, n. 2011.

Le opposizioni pervenute in tempo utile sono state discusse e risolte in contraddittorio con le parti oppponenti.

I nuovi testi corretti sono stati sottoposti all'esame e all'approvazione della Consulta Economica Provinciale e quindi della Giunta Camerale.

Nel presentare la raccolta di usi e consuetudini commerciali la Camera di Commercio sente il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla formazione della raccolta stessa ed in particolare modo il Presidente ed i membri della Commissione principale ed i componenti le Sottocommissioni.

Ill.mo Signor Presidente

della Camera di commercio di

MILANO

*La Commissione di revisione ed aggiornamento degli usi e consuetudini commerciali ed agrarie vigenti nella provincia di Milano, alla presidenza della quale fui da codesta Camera chiamato, dopo più di due anni di notevole lavoro, è in grado di consegnare per la sua approvazione da parte della Consulta e della Giunta camerale gli usi e le consuetudini rivedute ed aggiornate.*

*La Commissione ha fatto del suo meglio perchè la nuova raccolta riuscisse perfezionata sia nella forma che nel contenuto, impostata su criteri organici e col maggior ossequio dei canoni giuridici, in modo da offrire alle parti nelle contrattazioni ed al Giudice, in caso di controversie, la più esatta possibile e la più possibile rapida cognizione delle consuetudini vigenti nelle singole materie.*

*La revisione degli usi e consuetudini commerciali vigenti nella provincia di Milano operata dalla Commissione all'uopo nominata dalla Camera di commercio con deliberazione della Giunta camerale del 13 febbraio 1947, e la prima che si attua dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice civile. Gioca pertanto rilievo che il nuovo Codice ha, anche in materia, innovato, così che la utilità degli usi e delle consuetudini nella disciplina dei contratti, anche commerciali, non è, in oggi, così importante come per il passato.*

*La vigente legislazione, infatti, riunendo nel Codice civile anche la materia commerciale, ha compiuto altresì la unificazione delle fonti del diritto privato ed ha fissato in via generale i rapporti di prevalenza e di subordinazione delle fonti stesse. Tale innovazione ha portato al risultato che la consuetudine ad uso è ora quasi sempre subordinata alla legge dispositiva, mentre, secondo il Codice di commercio abrogato (art. 1) l'uso mercantile era sottoposto alla legge dispositiva commerciale, ma prevaleva sulla legge civile.*

*Riconfermando il nuovo Codice civile, dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 delle disposizioni sulla legge in generale, i principi in materia restano i seguenti:*

- a) *nelle materie non regolate dalla legge e dai regolamenti, gli usi valgono in forza del generale richiamo di cui all'art. 1 surrichiamato (usi praeter legem):*
- b) *nelle materie regolate dalla legge e dai regolamenti (art. 8 surrichiamato), gli usi possono avere efficacia solo in forza di un espresso richiamo dell'*

norme legislative regolatrici, normalmente con funzione integrativa della norma scritta, talvolta anche in sostituzione della stessa, quando questa sia dell'alta solo per il caso che disattino gli usi (usi secundum legem).

In nessun caso gli usi valgono contra legem.

Ne risulta pertanto che il nuovo Codice, circa gli usi praeter legem, ha risolto in senso positivo i dubbi cui dava luogo l'art. 48 delle disposizioni preliminari all'abrogato Codice civile del 1865 e, mentre per gli usi contra legem conferma un principio ormai pacifico, vigente lo stesso Codice precedente, per gli usi secundum legem ha innovato nel senso della già accennata unificazione della posizione giuridica dell'uso rispetto alla legge in materia civile e commerciale. Secondo il nuovo Codice pertanto, tutta la disciplina dei contratti, generale e speciale, senza distinzione, è inattaccabile dall'uso, a meno che non sia diversamente disposto. Unica eccezione, di carattere generale, quella in materia di navigazione, dove il Codice della navigazione conserva (art. 1) agli usi una posizione prevalente rispetto alla legge comune.

Dal nuovo sistema la disciplina giuridica delle contrattazioni commerciali è resa più rigida, risultandone indebolita quella funzione di adeguamento alle mutevoli esigenze della vita del traffico, che l'uso aveva assolto con tanta utilità nel passato. Tale funzione può tuttavia esplicarsi anche secondo il nuovo sistema, se non più nel campo degli usi legali (fonte di diritto oggettivo) in quello dei così detti usi contrattuali (o, più comprensivamente, usi negoziali) nel quale, fonte di integrazione e di interpretazione della volontà negoziale, gli usi stessi acquistano, nel nuovo sistema, particolare importanza.

Stabilisce infatti l'art. 1374 del Codice civile vigente, sotto la rubrica integrazione del contratto, che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo l'uso o l'equità. Inoltre, sotto la rubrica clausole d'uso, l'art. 1340 stabilisce che le clausole d'uso si intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti e l'art. 1368, sotto la rubrica pratiche generali interpretative, che le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nel nuovo sistema, in cui, a seguito dell'unificazione del diritto delle obbligazioni civili e commerciali, manca, come si è detto, per gli usi legali, anche in materia commerciale, la possibilità di derogare in tale materia alla legge civile, gli usi negoziali ricordati sono indubbiamente chiamati ad una funzione molto più importante che in passato perché, come è stato autorevolmente osservato, essi sono rimasti l'unica via per adattare la disciplina legale delle contrattazioni alle esigenze particolari dei diversi contratti, prevalendo sulla legge, purché questa non abbia carattere interpretativo.

Resta così spiegato, per chi faccia ricorso alla presente raccolta di usi, il fatto che una parte non trascurabile degli usi, che si sono nuovamente registrati, appaiono certamente in contrasto con le norme dispositive del nuovo Codice civile: tali usi sono stati nuovamente compresi nella raccolta, in quanto si è accertato che gli stessi conservano tuttora la loro efficacia sotto il profilo degli usi negoziali. D'altra parte la Commissione ha accolto la opportuna precisazione del Ministero dell'industria e del commercio, il quale con sua circolare n. 158 del 27 dicembre 1945, ha dato una sua direttiva, nel senso che le Camere di commercio dovreb-

vero compilare le loro raccolte, riproducendo in esse soltanto la pratica attuale in un determinato ramo del commercio da parte di coloro che hanno occasione di compiere atti in quel settore di affari e che dovesse esulare, conseguentemente, dal compito dell'Aniere di commercio ogni apprezzamento particolare sulla efficacia e sulla legittimità dell'uso, mentre spetterà al Magistrato, posto di fronte ad un uso, accertato come realmente esistente, valutare che esso rientri o meno fra gli usi previsti dalla legge ed, in definitiva, se esso sia applicabile o meno.

AVV. GUIDO RAFFAELLI

Presidente della Commissione

**USI E CONSUETUDINI**  
**nel settore del Credito.**

*La presente raccolta di usi è stata:*

- 1) approvata in via di massima dalla Giunta camerale nella riunione del 16 marzo 1951;*
  - 2) pubblicata all'albo camerale per il periodo dal 17 marzo al 15 aprile 1951;*
  - 3) trasmessa a tutti i Comuni della Provincia ed a tutte le Associazioni di categoria interessate per le opposizioni.*
  - 4) approvata dalla Consulta economica provinciale nella seduta del 10 luglio 1952;*
  - 5) approvata e resa definitiva dalla Giunta camerale nella riunione del 17 luglio 1952.*
-



## CAPITOLO UNICO.

§ 1. - *Consegna di titoli rappresentativi nella vendita su documenti (art. 1527 Cod. C.).* — Nella vendita su documenti, quando il contratto non stabilisce i documenti che, oltre al titolo rappresentativo della merce, il venditore deve consegnare al compratore per liberarsi dall'obbligo della consegna, le banche considerano liberatori ai fini dello stesso art. 1527 del Codice civile i documenti di cui agli art.li da 15 a 34 incluso delle « Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari », approvati dal VII Congresso della Camera di commercio internazionale, in Vienna, il 29 maggio - 3 giugno 1933, riportate in appendice, ed osservate costantemente dalle banche stesse nelle operazioni di cui trattasi.

§ 2. - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (articolo 1528 Cod. C.).* — Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile o di quelli d'uso.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata, durante le ore di apertura degli sportelli.

§ 3. - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla Banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. C.).* — Il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente; la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale.

§ 4. - *Interessi di conto corrente (termine d'uso) (art. 1825 Cod. C.).* — Quando la misura degli interessi sulle rimesse non è stata pattuita all'inizio o nel corso del rapporto, le banche conteggiano gli interessi stessi in conformità alle disposizioni alla cui osservanza sono vincolate. (1)

Gli interessi nella misura previamente determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

(1) Condizioni e norme che regolano le operazioni e i servizi bancari nonché eventuali accordi interbancari.